

Convenzione per l'erogazione di servizi digitali in favore degli iscritti all'Ordine Professionale

TRA

Visura S.p.A. società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta S.p.A., con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, CF/PI 05338771008, rappresentata, per la firma del presente Contratto dall'Amministratore Delegato, sig. Alberto Fabbrini (di seguito per brevità denominata "**Visura**" o "**Società**")

E

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, con sede in Trani, Via Giuseppe Amorese n. 4, CF 92058320729, Tel. 0883507398, Fax 0883502119, Email segreteria@commercialistitrani.it, PEC ordine@odcetrani.it, rappresentata, per la firma del presente Contratto dal Presidente Antonio Soldani (di seguito per brevità denominato "**Cliente**" o "**Ente**").

Entrambe di seguito, per brevità, denominate "Parti".

Premesso che

- Visura S.p.A., è una società specializzata nell'erogazione di servizi dedicati ai professionisti ed eroga servizi di business information riventi da Banche Dati pubbliche (Catasto Edilizio Urbano, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Registro Imprese e PRA) e private, nonché servizi telematici web oriented volti ad implementare le funzionalità connesse al Punto di Accesso nell'ambito del Processo Telematico, in materia civile e penale, e servizi per la gestione degli adempimenti dei professionisti in materia di protezione dei dati personali;
- attraverso collaborazioni qualificate è in grado di offrire servizi Digital Trust come la firma digitale, la posta elettronica certificata e la conservazione a norma, nonché servizi strettamente connessi all'esercizio della professione come la fatturazione elettronica e le perizie immobiliari;
- è interesse dell'Ente offrire ai propri iscritti i migliori servizi per la gestione telematica delle attività connesse all'esercizio della professione, perseguendone la maggiore diffusione;
- è, quindi, interesse delle Parti collaborare per favorire la diffusione dei Servizi telematici di supporto all'esercizio della professione nonché quelli connessi al Processo Telematico in favore degli iscritti all'Ente secondo le migliori condizioni economiche, definendone con il presente accordo i termini e le modalità.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art.1.1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, "Convenzione").

Il presente documento si compone della:

- Sezione I - Condizioni generali di fornitura
- Sezione II - Accordo di Nomina per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE
- All. 1 - Offerta Commerciale



Art. 1.2. Oggetto

Le Parti convengono di sottoscrivere la presente Convenzione al fine di assicurare agli iscritti dell'Ente, le condizioni migliori per la fruizione dei Servizi digitali (di seguito "Servizi") offerti da Visura e riportati nell'offerta commerciale All.1.

Visura erogherà agli iscritti all'Ente, alle condizioni economiche agli stessi riservate (non in esclusiva), così come indicate nell'Offerta commerciale all'All. 1, i Servizi riportati nella relativa Scheda descrittiva ivi contenuta.

In ragione delle peculiarità tecnologiche dei Servizi Visura, le Parti convengono che gli iscritti all'Ente che intendano avvalersene formalizzeranno le richieste di attivazione dei Servizi medesimi secondo la documentazione contrattuale di riferimento consultabile al link "documentazione Legalmail" presente sulla pagina "webmail della pec" del sito istituzionale dell'Ente.

L'Ente, da parte sua, si impegna a dare evidenza della sottoscrizione della presente Convenzione e, dunque, dei Servizi offerti e delle condizioni economiche praticate da Visura, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale a propria disposizione.

Art. 1.3 Obblighi delle Parti

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Visura si impegna a:

- applicare a tutti gli iscritti all'Ente richiedenti le condizioni agli stessi riservate in forza della presente Convenzione;
- a fornire i Servizi in osservanza di quanto stabilito nella presente Convenzione e nei relativi allegati, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito;
- prestare la dovuta assistenza e consulenza per la soluzione delle problematiche legate all'utilizzo dei Servizi;
- assicurare la collaborazione necessaria per la corretta informativa sui Servizi e, in seguito, ogni volta che, sulla base della valutazione di Visura stessa, vi siano esigenze di aggiornamento.

L'Ente si impegna a rendere noto a tutti gli iscritti il raggiungimento del presente accordo, nonché le informazioni sui Servizi Visura e sulle modalità di erogazione degli stessi.

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, l'Ordine provvederà ad inviare periodicamente a Visura, a mezzo pec, all'indirizzo pec.visura@legalmail.it, l'elenco degli iscritti in favore dei quali saranno attivati i Servizi, ovvero quelli per i quali i Servizi dovranno essere revocati, specificando, in quest'ultimo caso, l'indirizzo completo della casella di posta elettronica relativa all'iscritto.

In occasione di eventi e/o manifestazioni organizzati dall'Ente, Visura si renderà disponibile a collaborare con l'Ente medesimo per la organizzazione di corsi formativi in favore degli iscritti sull'uso dei Servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 1.4 Condizioni economiche

Le condizioni economiche sono indicate nell'Offerta Commerciale All.1.

Art. 1.5 Durata

La presente Convenzione avrà durata fino al 20/11/2024

In considerazione della natura dei Servizi oggetto della presente Convenzione e qualora l'Ente manifesti interesse, Visura provvederà a sottoporre, tre mesi prima della naturale scadenza della Convenzione, una proposta di rinnovo con l'indicazione delle condizioni economiche da accettarsi almeno 30 giorni prima della scadenza stessa. In mancanza di accettazione della nuova proposta commerciale la presente Convenzione si intenderà cessata alla scadenza.



Art.1.6 Recesso

Le parti potranno recedere liberamente ed in qualsiasi momento dalla Convenzione senza obbligo di pagamento di indennizzo di sorta o risarcimento, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi da inviarsi nelle forme previste dall'art. 1.12.

Resta inteso che in caso di recesso, come in ogni altro caso di cessazione della Convenzione, Visura potrà proseguire l'erogazione del Servizio direttamente in favore dell'iscritto all'Ordine.

Art. 1.7 Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza, anche per i successivi due anni dalla cessazione della Convenzione, relativamente ad ogni documento, notizia o informazione, di qualsivoglia natura della presente Convenzione (le "Informazioni riservate"), obbligandosi altresì a non utilizzare tali informazioni per finalità estranee all'esecuzione della Convenzione medesima e a non rivelarle a terzi.

Ciascuna delle Parti, inoltre, acconsente di adottare tutte le misure necessarie affinché le Informazioni riservate non vengano utilizzate, diffuse o distribuite dai propri dipendenti, consulenti, collaboratori o agenti, per finalità estranee a quelle autorizzate dalla presente Convenzione.

L'Ente si obbliga a segnalare tempestivamente la diffusione ovvero l'uso non autorizzato o irregolare delle Informazioni riservate. Visura assume il corrispondente obbligo di riservatezza con riguardo ai dati nella propria disponibilità, compresi quelli relativi a terzi, dei quali venga a conoscenza a motivo della esecuzione della Convenzione.

Art. 1.8 Protezione del Trattamento dei dati personali

Le Parti, in ragione degli impegni assunti e del ruolo rivestito per l'esecuzione della presente Convenzione, rispetto al trattamento dei dati personali da ciascuna effettuato, si impegnano a garantire il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, Visura tratterà i dati raccolti per l'attivazione dei Servizi, agendo come Responsabile del trattamento, previo conferimento di specifica nomina da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE, come riportata nella Sezione II del presente documento. .

In particolare, le attività di trattamento che l'Ente delegherà a Visura avranno ad oggetto i dati personali degli iscritti /Interessati e saranno finalizzate a permettere la gestione informatizzata delle operazioni di generazione delle nuove Caselle PEC e/o di revoca.

Art. 1.9 Disciplina della tutela del marchio e dell'immagine

Le parti si impegnano a non rendere dichiarazioni o a tenere comportamenti che possano ledere in qualsiasi modo l'immagine e/o il nome dell'altra Parte o che possano, comunque, arrecare pregiudizio all'altra Parte. Resta inteso che il marchio di Visura, come pure tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'immagine, del nome e dell'identità economica della stessa sono e resteranno nella titolarità esclusiva di Visura.

Visura avrà la facoltà di divulgare l'esistenza del presente rapporto, mediante esposizione del relativo case history, citando la partnership con l'Ente, in occasione di eventuali presentazioni commerciali o nello svolgimento di altre attività di marketing.

Art. 1.10 Proprietà intellettuale

La convenzione non costituisce cessione, trasferimento, locazione o altra forma trasmissiva di diritti sui software e sui Servizi realizzati e/o resi disponibili da Visura, rimanendo la proprietà degli stessi in capo a Visura o ai terzi titolari.



Art. 1.11 Risoluzione

Le Parti espressamente convengono che l'inadempimento da parte di una di esse, anche di una sola, delle disposizioni della presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale ai sensi dell'art. 1455, c.c., e legittima la Parte non inadempiente a dichiarare la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che opererà di diritto al semplice ricevimento di una comunicazione contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento della Parte non inadempiente di avvalersi della risoluzione stessa. Resta comunque salvo il diritto della Parte che si avvale della clausola risolutiva di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 1.12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte, tramite posta elettronica certificata o Raccomandata A/R, sempreché indirizzate come indicato in epigrafe, ovvero nell'art. 1.3 pe i casi ivi specificati.

Art. 1.13 Normativa antimafia, D. Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico

Entrambe le Parti si impegnano a rispettare, in maniera integrale e rigorosa, la vigente normativa antimafia e il D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente dichiara di essere a conoscenza che Visura ha adottato ed attua un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, cui è annesso il Codice Etico aziendale, dichiarando altresì di aver preso visione di quest'ultimo documento nella versione vigente e resa disponibile sul sito aziendale alla pagina <https://www.Visura.it/public/compliance-231/>, nonché di impegnarsi ad osservare le norme in esso contenute.

Art. 1.14 Legge applicabile e Foro competente

La presente Convenzione è assoggettata alla legge e alla giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro competente.

Art. 1.15 Disposizioni finali

La presente Convenzione, unitamente ai suoi allegati, annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in merito al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e controfirmata da tutte le Parti.

L'eventuale momentanea tolleranza degli inadempimenti di una Parte non comporterà in alcun modo acquiescenza o rinuncia dell'altra Parte a far valere i propri diritti assunti dalla presente Convenzione nelle sedi appropriate.

L'eventuale accertamento di nullità originaria, o l'eventuale dichiarato annullamento di alcuna delle clausole della presente Convenzione, non comporterà l'invalidità dell'intera Convenzione.

È fatto divieto di cessione, in tutto o in parte, a terzi dei diritti e degli obblighi di cui alla presente Convenzione.



SEZIONE II - ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI n. 2016/679/UE

Art. 2.1 Premesse

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, per l'esecuzione del contratto di fornitura del Servizio di Posta Elettronica Certificata, meglio specificato nell'Offerta Commerciale All.1(di seguito il "Servizio" o i "Servizi") Visura ("Responsabile) è tenuta a svolgere, per conto dell'Ente ("Titolare), attività di trattamento di dati personali di cui l'Ente è titolare, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati n. 2016/679 (di seguito, "Regolamento");

Visura è in grado di porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati ("Interessati").

Art. 2.2 Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto gli obblighi che il Responsabile assume, impegnandosi a rispettarli, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali che questi effettuerà per conto del Titolare, nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione.

In particolare, le attività di trattamento che l'Ente intende delegare a Visura sono finalizzate a permettere la gestione informatizzata della generazione delle nuove Caselle di PEC in favore degli iscritti e dell'eventuale revoca delle stesse.

Le attività di trattamento che l'Ente intende delegare a Visura hanno ad oggetto i dati personali degli iscritti /Interessati ai fini dell'erogazione del Servizio.

Art. 2.3 Obblighi del Responsabile

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali, il Responsabile è obbligato a:

- trattare i dati personali soltanto per le finalità di esecuzione delle attività che il Responsabile è tenuto a svolgere sulla base della Convenzione, nel rispetto delle istruzioni di cui al presente Accordo e di ogni altra istruzione impartita dal Titolare, anche in merito ai tempi di conservazione dei dati personali;
- garantire, per conto delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali, l'obbligo di riservatezza in merito a tutte le informazioni e i dati acquisiti in esecuzione della Convenzione;
- designare gli incaricati del trattamento e conferire loro, in forma scritta, l'incarico di compiere le operazioni di trattamento in coerenza con le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile sulla base del presente Accordo, istruirli sulle modalità di elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sugli stessi, nonché comunicare al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, i nominativi degli incaricati;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adempiere agli obblighi di cui all'art. 2.5 del presente Accordo, in caso di designazione di sub-responsabili;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, ivi inclusi i diritti alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati;
- procedere al trattamento dei dati personali in presenza delle misure richieste ai sensi dell'art. 32 (Sicurezza del trattamento) del Regolamento. Le misure di sicurezza adottate sono quelle dichiarate nel Registro dei Trattamenti relative al Servizio;



- assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notifica di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento. A tal riguardo, il Titolare del trattamento può delegare il Responsabile ad effettuare le notifiche per suo conto;
- assistere il Titolare nelle attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;
- cancellare o restituire - a scelta del Titolare - tutti i dati personali oggetto di trattamento in caso di cessazione dell'efficacia della Convenzione, salvi gli obblighi di conservazione dei dati personali al fine di adempiere agli obblighi fiscali e/o regolamentari eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all' art. 2.3. A tale riguardo, il Responsabile si impegna, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.3, all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente alle attività di trattamento e la prestazione del Servizio di cui alla Convenzione, rendendola accessibile al Titolare o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Il Titolare e il Responsabile concorderanno, in buona fede, tempi e modalità degli audit relativi alle attività di trattamento svolte dal Responsabile per conto del Titolare. In caso di violazioni di dati personali, il Responsabile dovrà informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e dovrà collaborare tempestivamente con il Titolare; informare il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- tenere aggiornato il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente Accordo;
- ove applicabile, fornire agli Interessati, unitamente al modulo per l'attivazione dei servizi del Titolare, altresì l'informativa predisposta dal Titolare e resa disponibile di volta in volta al Responsabile;
- non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dall'art.2.4 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta del Titolare, i dati personali oggetto di trattamento; se richiesto, curare, di concerto con il Titolare, i rapporti con le Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi e giurisdizionali inerenti al Titolare medesimo.

Art. 2.4 Misure di sicurezza adottate dal Responsabile

Il Titolare del trattamento prende atto che il Responsabile, in osservanza del Regolamento, ha in essere misure di sicurezza ed organizzative adeguate per il Servizio e dichiarate nel relativo Registro dei trattamenti.

Per i dati personali trattati nell'infrastruttura informatica del Responsabile rimane comunque l'obbligo, per lo stesso, di caratterizzare il sistema di trattamento dati in conformità ai prerequisiti di sicurezza e in particolare per i servizi erogati dall'infrastruttura informatica del Responsabile i dati saranno restituiti all'Ente, sotto forma di backup, dietro sua specifica richiesta entro 30 giorni dalla cessazione della Convenzione e successivamente cancellati definitivamente dall'infrastruttura informatica. Si precisa che l'attività di conservazione dei dati non consente la loro visualizzazione e comunque i dati dell'Ente risiederanno su supporti di backup che saranno sovrascritti al termine di un periodo determinato dallo schema di rotazione dei backup adottato dalla Società.

Art. 2.5 Designazione di sub-responsabili

Il Titolare autorizza sin d'ora il Responsabile a ricorrere a un sub-responsabile (di seguito, "Sub-Responsabile") per l'esecuzione della Convenzione.



Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare tutte le volte che intenda avvalersi di Sub-Responsabili o variarne la composizione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto del Titolare stesso.

Il contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e Sub-Responsabile dovrà prevedere:

- l'imposizione, nei confronti del Sub-Responsabile, dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi del presente Accordo;
- garanzie sufficienti in merito alla conformità al Regolamento – e a ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia di protezione di dati personali - delle misure tecniche e organizzative adottate.

Resta ferma la piena e integrale responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare, in caso di inadempimento del Sub-Responsabile agli obblighi previsti nel presente Accordo.

Art. 2.6 Durata

La presente nomina opera fino alla conclusione delle attività descritte nella Convenzione.

Art. 2.7 Manleva

Il Responsabile si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivanti da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, nazionali o internazionali, per effetto di violazioni degli artt. 2.3 e 2.4 del presente Accordo imputabili al Responsabile.

Art. 2.8 Disposizioni finali

Il corrispettivo del Responsabile per l'esecuzione del presente Accordo si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione della Convenzione.

L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente Accordo non inficiano la validità, efficacia o applicabilità delle restanti altre disposizioni dell'Accordo. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dal presente Accordo non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.

Letto confermato e sottoscritto

| | |
|--|---|
| Trani,/...../2021 | Roma, 21/09/2021 |
| ODCEC Trani Il Presidente Antonio Soldani | Visura SpA L'Amministratore Delegato Alberto Fabbrini |
|  ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCOSCRIZIONE del TRIBUNALE di TRANI P.zza A. Prologo, 37 - 76125 TRANI Tel. 02058320729 | Firmato digitalmente da: Alberto Fabbrini Luogo: Roma Data: 21/09/2021 15:24:15  |



